

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe può deliberare di ammettere l'alunno alla classe successiva, di sospendere il giudizio di ammissione, di non ammetterlo alla classe successiva.

Non ammissione alla classe successiva

La non ammissione alla classe successiva viene presa in considerazione nelle seguenti situazioni:

- Valutazione inferiore a 6/10
- valutazione di insufficienza gravissima (voto 2/3) in due o più discipline
- valutazione di insufficienza grave (voto 4) in tre o più discipline
- valutazione di insufficienza grave in due discipline (voto 4) e non grave in due o più discipline (voto 5)
- valutazione di insufficienza diffusa, anche non grave (voto 5) in cinque o più discipline

Sulla base di ulteriori elementi che concorrono alla valutazione quali:

- frequenza
- attenzione e partecipazione alle lezioni
- impegno nello studio
- raggiungimento degli obiettivi di comportamento
- miglioramento relativo dei risultati, osservabile in base alle valutazioni periodiche

In ogni caso, considerando la specifica situazione di ogni singolo studente, il CdC opera nella sua collegialità e sovranità e deliberare quindi la non promozione anche al di fuori dei criteri generali enunciati, motivando dettagliatamente la propria delibera nel verbale di scrutinio.

La sospensione del giudizio

In MASSIMO TRE MATERIE, viene deliberata per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentano:

- valutazione di insufficienza grave (voto 4) in non più di due discipline
- valutazione di insufficienza gravissima (voto 2/3) in una disciplina
- insufficienza non grave (voto 5) al massimo in tre discipline

La delibera finale nello scrutinio di settembre, basata sugli esiti delle verifiche e sul recupero delle competenze disciplinari, terrà conto di una valutazione complessiva dello studente.

Al fine di tale valutazione, sono considerati indicatori positivi:

- la consapevolezza degli obiettivi non raggiunti e del lavoro supplementare necessario
- l'impegno dimostrato nelle attività di recupero se organizzate dall'istituto
- lo svolgimento accurato dei compiti e dello studio assegnato
- il miglioramento relativo dei risultati.

Per ciò che concerne gli studenti disabili la valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dalla legge n. 104/1992; l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo avviene tenendo quale riferimento il raggiungimento delle competenze e delle conoscenze indicate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, sono valutati tenendo conto delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) elaborato dal Consiglio di istituto.

Ammissione all'anno successivo

Vengono ammessi all'anno successivo gli alunni che hanno dimostrato di aver sviluppato le competenze previste nel curriculum disciplinare, conseguendo una valutazione non inferiore alla sufficienza in ciascuna disciplina e nel comportamento. La sufficienza corrisponde al raggiungimento degli obiettivi minimi, disciplinari e di comportamento, stabiliti dal Consiglio di classe nella programmazione didattica. Agli alunni degli ultimi tre anni il Consiglio di Classe provvede anche ad attribuire il credito scolastico.